

**SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

**IL COMUNE DI USELLUS**

Vista la determinazione del Responsabile dell'area amm.va - Servizi Sociali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Usellus, con la quale è stato approvato il bando, i disciplinari, il capitolato, lo schema di patto di accreditamento e la relativa modulistica;

Vista la determinazione del Responsabile dell'area amm.va - Servizi Sociali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare;

**AVVIA**

A decorrere dal \_\_\_\_\_, un sistema sperimentale di accreditamento del servizio di assistenza domiciliare e tutelare, istituendo un Albo di soggetti accreditati a cui sono iscritti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i fornitori interessati per la gestione del suddetto servizio del Comune di Usellus.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

In riferimento alla Legge n. 328/2000 e alla L.R. n. 23/2005,

**TRA**

Il Comune di Usellus, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Servizio dell'area amm.va - Servizi Sociali del Comune di Usellus;

**E**

Il Fornitore \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, Pec:  
\_\_\_\_\_ e mail: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
si conviene e stipula quanto segue

**ART. 1 - OBBLIGHI RECIPROCI**

Il Comune di Usellus, come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive il fornitore \_\_\_\_\_, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare.

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione del suddetto servizio secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

Il Comune di Usellus si impegna a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso eseguite nei confronti dei destinatari e previste nel buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità concordate; effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte.

Il fornitore accreditato, a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati:

- a. s'impegna all'offerta del servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e negli allegati di seguito elencati:
  - Disciplinare per l'esecuzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare;
  - Capitolato per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare;
  - Patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare;
- b. se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione del servizio di assistenza domiciliare nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;
- c. si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;
- d. si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 11 del capitolato, rese a favore del cittadino utente e le tariffe previste dal bando e dal capitolato;
- e. qualora sia contattato direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema dell'Assistenza domiciliare attraverso i Piani Individualizzati di cui alla L. 162/1998 - gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate nel bando e nel capitolato;
- f. si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede.

## **ART. 2 - VALIDITÀ**

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare.

Nel caso di proroga dell'Albo, il Comune di Usellus, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

Nel caso in cui dovesse verificarsi il trasferimento della gestione del servizio al PLUS del Distretto Socio-Sanitario di Ales -Terralba o all'Unione dei Comuni "Alta Marmilla", il periodo di accreditamento si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.

## **ART. 3 - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO**

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all'art. 11 del bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza domiciliare e/o educativa, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

## **ART. 4 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto del prezzo massimo previsto;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Usellus;
- rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni al Comune di Usellus ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui all' art. 5 del capitolato;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;
- il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 20 del disciplinare di esecuzione;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del comune di Usellus, approvato con deliberazione di G.C. n. 115 del 16.12.2013;
- violazione degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 190/2012, in particolare al divieto per i dipendenti pubblici che hanno seccato il loro rapporto di lavoro presso la P.A. negli ultimi tre anni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'intervento.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

#### **ART. 5 POLIZZE ASSICURATIVE**

Il fornitore ha stipulato in data \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n° \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari, il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **ART. 6 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **ART. 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e) D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia) si dà atto che non occorre la documentazione antimafia, trattandosi di appalto il cui valore complessivo non supera la somma di €. 150.000,00.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Comune di Usellus Il Responsabile del Servizio**

**Per il Fornitore Accreditato Il Legale Rappresentante**